

FONDAZIONE EDMUND MACH

Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)

Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

Racc. n. _____

SCHEMA

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI IN DISPONIBILITÀ ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH

Tra

FONDAZIONE EDMUND MACH (da qui innanzi FEM) codice fiscale e partita IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private, rappresentata dal _____, nat_ a _____ (____) il _____ 19____, dirigente _____ della FEM, domiciliat_ in San Michele all'Adige, presso la sede della FEM in Via E. Mach, n. 1, il/la quale interviene ed agisce in rappresentanza della FEM al presente atto giusta procura conferita dal Presidente di FEM autenticata in data _____,

e

_____ (da qui innanzi IMPRESA) con sede legale in _____ (____) via _____, _____, partita IVA _____, codice fiscale _____, rappresentata dal _____, nat_ a _____ (____) il _____, domiciliat_ per il presente atto presso l'IMPRESA, quale fornitore.

Premesso che:

- con determinazione della dirigente del servizio amministrativo n. ____/3 di data ____ giugno 2014 è stata indetta, ai sensi dell'art. 54 e 55 del d.lgs. 163/2006, la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM;
- con determinazione n. ____/3 di data ____ 2013 l'IMPRESA è stata individuata quale aggiudicataria definitiva dei servizi avendo presentato l'offerta con il prezzo più basso per la FEM;
- la verifica dei requisiti di ordine generale e speciali dichiarati dall'IMPRESA in sede di partecipazione alla procedura di gara, ha dato esito positivo;
- il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, stabilito dall'articolo 11, comma 10, del d.lgs. 163/2006, è scaduto il _____.

Stipulano il seguente:

CONTRATTO D'APPALTO

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM.
2. L'IMPRESA si impegna ad effettuare i servizi a tutte le condizioni, quantità e modalità stabilite e accettate nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto (d'ora innanzi CSA), nei rispettivi allegati, nei chiarimenti pubblicati in sede di partecipazione alla procedura di gara e nell'offerta presentata alla FEM che da parte sua accetta. Tali documenti e il DUVRI, per quanto materialmente non allegati al presente contratto, ne costituiscono sua parte integrante e sostanziale e si ritengono visionati ed accettati dall'IMPRESA con la sottoscrizione del contratto oltre che con separata sottoscrizione.
3. Formano principalmente parte delle prestazioni contrattuali, come meglio specificato nel CSA a cui si rinvia:

FONDAZIONE EDMUND MACH

Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)

Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

- a) il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM ad esclusione del teleriscaldamento (allegato 01 al CSA)
 - b) il servizio di cessione di energia compresa fornitura di combustibile, conduzione gestione e manutenzione dell'impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento presso la sede a San Michele all'Adige (con le precisazioni riportate nel CSA in merito alla non immediata disponibilità del generatore alimentato a biomassa e, in caso di esercizio del diritto di opzione di proroga, con la possibilità dell'utilizzo per la stagione di riscaldamento invernale 2015/2016 degli accumuli termici con riproporzionamento della tariffa offerta);
 - c) il servizio di conduzione e manutenzione della rete di teleriscaldamento e degli scambiatori di calore a piastre di connessione fra rete di teleriscaldamento ed impianti di utenza, con la relativa regolazione fino al limite delle valvole di collegamento al circuito secondario verso gli impianti di utenza;
 - d) il servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria con solare termico a San Michele all'Adige;
 - e) il servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di trattamento acqua (addolcitori);
 - f) il servizio di start-up nuova caldaia a biomassa;
 - g) il servizio di "passaggio delle consegne" al termine del contratto al nuovo gestore individuato dalla FEM.
4. In riferimento all'impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento presso la sede a San Michele all'Adige forma tra il resto l'oggetto dell'appalto il "servizio energia" definito come, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/1993: "... l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia".

ART. 2

(Durata e opzione di proroga del contratto)

1. L'appalto ha una durata pari ad 1 anno a decorrere dalla data di consegna degli impianti come definita dal CSA. Per esigenze proprie della FEM, quali eventuali lavori di costruzione o ristrutturazione in corso presso gli immobili interessati all'appalto del presente CSA, la FEM si riserva la facoltà di procedere alla consegna frazionata dei vari immobili e/o dei servizi ed in tempi successivi senza che l'IMPRESA possa rifiutarsi ovvero possa accampare pretesa alcuna. In particolare, poiché l'avvio dell'esecuzione del contratto verrà presumibilmente disposta a stagione di riscaldamento invernale 2014/2015 avviata, la FEM si riserva di procedere ad una consegna frazionata secondo la seguente modalità (salvo diversa modalità definita dalla FEM):

- a) per l'impianto produttivo della rete di teleriscaldamento di San Michele all'Adige alla data di avvio del nuovo generatore a biomassa;
- b) per gli altri impianti il primo giorno del mese successivo alla data di cui alla precedente lettera a).

2. L'IMPRESA, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del d.lgs. 163/2006, si obbliga a prorogare, a richiesta della FEM e con le modalità definite dal CSA, il contratto per un massimo di un ulteriore anno successivo al periodo di cui al comma 1, alle condizioni e ai prezzi contenuti nel presente contratto. Il diritto di opzione della proroga è esercitabile dalla FEM sulla base di una relazione del responsabile del

FONDAZIONE EDMUND MACH

Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)

Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

procedimento in fase di esecuzione del contratto.

3. Nel caso di esercizio del diritto di opzione di proroga, alla scadenza del termine finale del contratto, così come prorogato, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

4. Durante il periodo di proroga del contratto la FEM si riserva la facoltà di procedere all'indizione della nuova procedura di gara per l'affidamento dei Servizi. In tal caso il presente contratto si risolve automaticamente, senza alcun compenso per l'IMPRESA, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti per la nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio è eseguito dal nuovo gestore.

5. L'IMPRESA accetta le proroghe eventualmente disposte dalla FEM ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario salvo quanto stabilito in relazione alla revisione periodica del corrispettivo.

6. Alla scadenza del periodo contrattuale, nelle more dell'affidamento del nuovo appalto, nel rispetto dell'art. 125, comma 10, del d.lgs. 163/2006, l'IMPRESA si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione dei Servizi alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro del nuovo gestore e con modalità tali da garantire adeguato supporto alla FEM nel passaggio delle consegne.

7. Il presente contratto ha decorrenza annuale dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno solare.

8. Per il solo primo anno, qualunque sia la data di stipula del contratto, il termine annuale del contratto convenzionalmente è assunto al 30 giugno 2015.

ART. 3

(Corrispettivo e modalità di pagamento)

1. L'importo complessivo stimato dell'appalto, per l'intera durata massima biennale (comprensiva dell'eventuale periodo di proroga), è pari ad euro _____ (_____/00), al netto degli oneri fiscali e di cui euro 3.000,00 (tremila/00), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo risulta così suddiviso:

- a) per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla FEM ad esclusione del teleriscaldamento (allegato 01 al CSA): Euro _____ (_____/00), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- b) per il servizio di cessione di energia compresa fornitura di combustibile, conduzione gestione e manutenzione dell'impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento presso la sede a San Michele all'Adige (con le precisazioni riportate nel CSA in merito alla non immediata disponibilità del generatore alimentato a biomassa e, in caso di esercizio del diritto di opzione di proroga, con la possibilità dell'utilizzo per la stagione di riscaldamento invernale 2015/2016 degli accumuli termici con riproporzionamento della tariffa offerta): Euro _____ (_____/00), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- c) per il servizio di conduzione e manutenzione della rete di teleriscaldamento e degli scambiatori di calore a piastre di connessione fra rete di teleriscaldamento ed impianti di utenza, con la relativa regolazione fino al limite delle valvole di collegamento al circuito secondario verso gli impianti di utenza: Euro _____ (_____/00), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) per il servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria con solare termico a San Michele all'Adige: Euro _____ (_____/00), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

FONDAZIONE EDMUND MACH

Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)

Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

- e) per il servizio di conduzione e manutenzione dei sistemi di trattamento acqua (addolcitori): Euro _____ (_____/00), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - f) per il servizio di start-up nuova caldaia a biomassa: Euro _____ (_____/00), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - g) per il servizio di “passaggio delle consegne” al termine del contratto al nuovo gestore individuato dalla FEM: Euro _____ (_____/00), al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - h) costi della sicurezza per riduzione rischi interferenziali: Euro 3.000,00 (tremila/00), al netto degli oneri fiscali.
3. Per il solo primo periodo contrattuale, presumibilmente fino alla fine di novembre /inizi di dicembre 2014, la produzione di energia immessa nella rete di teleriscaldamento viene effettuata esclusivamente dai generatori a gas metano. Dopo tale data, secondo il crono programma dell'intervento di ripristino dell'impianto, viene messo in funzione il generatore a biomassa e la produzione di energia può essere effettuata attraverso la combinazione dei due combustibili. Per il solo primo periodo in cui l'energia termica viene forzosamente prodotta con gas metano la FEM mantiene a proprio carico gli oneri di acquisto del combustibile (gas metano) restando invece a carico dell'IMPRESA tutti gli altri oneri contrattuali. Alla data di accertamento del regolare funzionamento del nuovo generatore a biomassa, al termine delle prove a caldo, anche gli oneri di acquisto del gas metano vengono posti a carico dell'IMPRESA e viene pertanto applicata la tariffa riconosciuta per la cessione di energia così come risultante dall'offerta per la combustione combinata dei combustibili (tariffa €/MWh per funzionamento a biomassa / metano).
4. L'importo unitario €/MWh relativo al servizio di cui al comma 1, lettera b), è pari a _____ (_____/____) per l'energia distribuita dalla rete di teleriscaldamento prodotta dall'impianto a biomassa / metano.
5. Il costo dell'energia prodotta è quantificato al netto dell'IVA di legge.
6. Il valore dell'energia annualmente prodotta ed erogata dalla centrale a biomassa è stata determinata considerando la quantità di energia delle rilevazioni storiche 2009-2013, e stimando le utenze del MUCGT e della chiesa Parrocchia di San Michele Arcangelo. Il prezzo stimato dell'energia è determinato considerando che l'energia termica sia prodotta con la combustione prevalente di cippato (67%), facendo ricorso marginale al gas metano (33%) solo per guasti o picchi di richiesta, ad eccezione della fase transitoria cessante a fine novembre/inizio dicembre 2014 in cui si procederà alla generazione di calore forzosamente ed esclusivamente con le caldaie a gas metano.
7. La FEM e gli altri utenti allacciati alla rete di teleriscaldamento (allo stato attuale MUCGT e Parrocchia di San Michele Arcangelo) sono gli unici beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dalla normativa vigente a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa. Si precisa a tal fine che l'agevolazione fiscale prevede che il gestore dell'impianto o della rete di teleriscaldamento (l'IMPRESA) trasferisca l'agevolazione sul prezzo di cessione dell'energia all'utente finale che risulta così essere il vero destinatario del vantaggio economico connesso. Il gestore della rete di teleriscaldamento (l'IMPRESA), quindi, anticipa il contributo spettante alla FEM, al MUCGT, alla Parrocchia di San Michele Arcangelo o ai futuri aderenti.
8. Competono alla FEM anche i benefici derivanti dall'eventuale possibilità di certificare il risparmio energetico (titoli di efficienze energetica), i benefici

FONDAZIONE EDMUND MACH

Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)

Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

derivanti dalla certificazione delle mancate emissioni di CO₂ e ogni altro beneficio ottenibile grazie all'utilizzazione degli impianti.

9. Gli importi di offerta ricomprendono tutti gli adempimenti che l'IMPRESA deve porre in essere per l'espletamento dei servizi e delle attività a ciascun servizio correlate. Essi si intendono altresì comprensivi di ogni e qualsiasi compenso, premio, provvigione o altro diritto spettanti all'IMPRESA, nonché di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura sopportati o che debbono essere sopportati dall'IMPRESA, dai suoi subfornitori o subappaltatori per la realizzazione dei servizi.

10. Nei prezzi sono altresì inclusi i costi di volturazione del contratto del gas metano della centrale del teleriscaldamento, gli eventuali depositi e cauzioni sui consumi richiesti dalle Società erogatrici, le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi al, o nascenti dal, Contratto, fatta eccezione per l'IVA.

11. La FEM corrisponde all'IMPRESA l'importo annuo contrattuale come risultante dall'offerta presentata.

12. Per la voce dell'offerta corrispondente alla fornitura di energia distribuita dalla rete di teleriscaldamento prodotta dall'impianto a biomassa / metano, la FEM corrisponde all'IMPRESA l'importo risultante dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto in €/MWh con l'effettiva quantità richiesta dalla FEM, in base al proprio fabbisogno (con le precisazioni fatte in relazione al primo periodo contrattuale dove la produzione di energia immessa nella rete di teleriscaldamento è effettuata esclusivamente dai generatori a gas metano e quindi viene applicata unicamente la relativa specifica tariffa €/MWh).

13. L'importo contrattuale risulta stimato. Esso può subire delle variazioni in aumento od in diminuzione in relazione alla effettiva richiesta energetica, in conseguenza sia dell'andamento climatico che dell'eventuale estensione o riduzione, anche temporanea, della rete di teleriscaldamento. L'importo contrattuale è da intendersi pertanto presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto dalla stipulazione del presente contratto d'appalto non discende alcun obbligo per la FEM di acquistare un quantitativo minimo di energia e servizi connessi.

14. Le modalità di contabilizzazione, di fatturazione e di pagamento sono definite dal CSA a cui si rinvia.

15. È facoltà dell'IMPRESA, a pena di decadenza, presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

ART. 4

(Revisione prezzi – rideterminazione della tariffa euro/MWh)

1. I corrispettivi contrattuali si intendono fissi ed invariabili nella prima stagione completa di riscaldamento (1 ottobre - 30 aprile). Eventuali stagioni parziali di prestazione del servizio non sono considerate prima stagione e quindi non vengono considerate per la richiesta di revisione prezzi.

2. Successivamente alla prima stagione completa di servizio, in caso di esercizio da parte della FEM del diritto di opzione di proroga del contratto e limitatamente alla voce dell'offerta corrispondente al prezzo unitario euro/MWh per la fornitura di calore prodotto dall'impianto di generazione distribuito dalla rete di teleriscaldamento, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica, il relativo corrispettivo potrà essere sottoposto a revisione del prezzo ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. 163/2006 e secondo le modalità definite dal CSA a cui si rinvia.

3. Qualora FEM, attraverso la riqualificazione impiantistica indicata nel CSA (realizzazione degli accumuli termici), provveda ad aumentare la quota di energia prodotta da biomassa e quindi mutare le condizioni originarie del contratto, i prezzi unitari dell'energia offerti dall'IMPRESA sono

FONDAZIONE EDMUND MACH

Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)

Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

convenzionalmente riproporzionati per la quota di incidenza del valore del combustibile utilizzato così come stimato dal progettista (con un passaggio dal 67 % al 91% per il cippato e dal 33% al 9% per il gas metano) con l'effetto in ogni caso di ridurre l'importo della tariffa.

ART. 5

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La FEM e l'IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.

2. L'IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:

- a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;
- f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, il codice identificativo di gara (CIG 5916855734) acquisito dalla FEM.
- g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

3. La FEM effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall'IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il CIG di riferimento.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

5. L'articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 6

(DUVRI)

1. Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 la FEM ha elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che, per quanto materialmente non allegato al presente contratto, si ritiene visionato ed accettato dall'IMPRESA con il perfezionamento del contratto, oltre che con separata sottoscrizione.

ART. 7

(Cauzione definitiva)

FONDAZIONE EDMUND MACH

Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)

Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

1. L'IMPRESA ha costituito la cauzione di Euro _____ (_____/____) prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante _____ n. ____ di data _____, rilasciata _____.

2. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal presente contratto. In tal caso, l'IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

3. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

4. La garanzia prestata con la fideiussione è valida fino a quando la FEM non dispone la liberazione dell'obligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fideiussione.

5. In caso di proroga del contratto la durata della cauzione deve essere prorogata per la durata prevista della proroga.

ART. 8

(Coperture assicurative)

1. L'IMPRESA ha stipulato la polizza assicurativa n. _____ di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), alle condizioni riportate nel CSA, con _____ di data _____.

ART. 9

(Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto)

1. Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 10, comma 9 del Codice dei contratti, dell'art. 272 del DPR 207/2010 e dell'art. 25 del regolamento di organizzazione e funzionamento della FEM, è il _____, direttore generale della FEM.

2. Il direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che lo stesso venga eseguito secondo le prescrizioni di cui al presente contratto è _____ raggiungibile utilizzando i seguenti recapiti: Tel _____ e-mail _____.

3. Con la sottoscrizione del contratto da parte di FEM il direttore dell'esecuzione è autorizzato a dare avvio all'esecuzione dello stesso.

ART. 10

(Sede operativa dell'IMPRESA)

1. La sede operativa individuata dall'IMPRESA ai sensi dell'art. _____ del CSA è ubicata in _____ via _____ n. _____ Tel _____ Fax _____ e-mail _____ . PEC _____ .

2. La FEM presso la centrale termica della rete di teleriscaldamento mette a disposizione dell'IMPRESA un ufficio spogliatoio e servizio igienico.

ART. 11

(Referente e responsabile tecnico nominato dall'IMPRESA)

1. Il referente dell'esecuzione, nominato dall'IMPRESA e che assume la carica di "Responsabile di Commessa" ai sensi dell'art. _____ del CSA è il sig. _____ raggiungibile utilizzando i seguenti recapiti: Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____ PEC _____ .

2. Il responsabile tecnico, nominato dall'IMPRESA ai sensi dell'art. _____ del CSA è il sig. _____ raggiungibile utilizzando i seguenti recapiti: Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____ PEC _____ .

FONDAZIONE EDMUND MACH

Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)

Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

3. Le modalità di coordinamento tra la FEM e l'IMPRESA sono disciplinate dal CSA a cui si rinvia.

ART. 12

(Avvio dell'esecuzione del contratto)

1. L'avvio dell'esecuzione del contratto è disposta dal direttore dell'esecuzione entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di perfezionamento del presente contratto. Il contratto è perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte della FEM.

2. L'IMPRESA è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'IMPRESA non adempia, la FEM, ai sensi dell'art. 303, comma 1 del DPR 207/2010, ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

3. Il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 303, comma 2 del DPR 207/2010, è tenuto a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'IMPRESA. Con detto verbale viene disposta anche la consegna formale degli immobili.

4. L'espletamento dei servizi deve in ogni caso avere inizio contestualmente all'avvio dell'esecuzione del contratto e alla consegna formale degli immobili dei quali l'IMPRESA assume immediatamente la "custodia".

5. E' obbligo dell'IMPRESA accettare la consegna degli edifici in qualsiasi condizioni si trovino all'atto dell'affidamento dei servizi.

6. Le modalità di avvio dell'esecuzione del contratto e di redazione del relativo verbale sono definite dal CSA a cui si rinvia.

7. Qualora l'IMPRESA intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuta a formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza, sul verbale di avvio dell'esecuzione.

ART. 13

(Varianti)

1. Come specificato all'art. 2 l'importo contrattuale risulta stimato. Esso può subire delle variazioni in aumento od in diminuzione in relazione alla effettiva richiesta energetica, in conseguenza sia dell'andamento climatico che dell'eventuale estensione o riduzione, anche temporanea, della rete di teleriscaldamento. L'importo contrattuale è da intendersi pertanto presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto dalla stipulazione del presente contratto d'appalto non discende alcun obbligo per la FEM di acquistare un quantitativo minimo di energia e servizi connessi.

3. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'IMPRESA, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla FEM.

4. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'IMPRESA, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione.

2. Il CSA, a cui si rinvia, disciplina specificatamente le modalità di riconoscimento e contabilizzazione di eventuali varianti disposte dalla FEM.

ART. 14

(Riserva di future adesioni)

1. La FEM, qualora ne ravvisi l'opportunità, si riserva la facoltà di imporre all'IMPRESA, nel rispetto dei limiti massimi di incremento del valore del contratto e di capacità produttiva dell'impianto termico di alimentazione della

FONDAZIONE EDMUND MACH

Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)

Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

rete di teleriscaldamento, l'estensione del servizio di cessione dell'energia, anche a favore di istituti pubblici/privati che, in base ad apposito contratto, lo abbiano preventivamente concordato con la FEM stessa.

2. Le modalità di estensione del servizio di cessione dell'energia sono definite dal CSA a cui si rinvia.

3. È tassativamente esclusa la possibilità per l'IMPRESA di utilizzare l'impianto termico di alimentazione della rete di teleriscaldamento per fornire servizi a terzi non autorizzati preventivamente dalla FEM. A tal fine si precisa che ogni iniziativa diretta ad estendere i servizi di cui al presente contratto e al CSA deve coinvolgere preventivamente la FEM restando esclusa ogni autonoma iniziativa dell'IMPRESA. Preventivamente, infatti, la FEM stipula una apposita convenzione di allacciamento con cui concorda con i nuovi aderenti le specifiche modalità ed oneri di allacciamento. Solo a seguito di tale convenzione l'IMPRESA può essere autorizzata alla stipulazione con i nuovi aderenti dell'autonomo contratto di somministrazione.

4. L'IMPRESA, già a partire dal primo anno di servizio, è chiamata a stipulare due appositi ed autonomi contratti di somministrazione calore sia con il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina che con la Parrocchia di San Michele Arcangelo applicando a tali soggetti quanto previsto presente CSA (anche per quanto riguarda la/e tariffa/e euro/MWh).

ART. 15

(Eccezioni dell'IMPRESA)

1. Nel caso in cui l'IMPRESA ritenga che le disposizioni impartite dalla FEM siano difformi dalle obbligazioni nascenti dal contratto, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione dei servizi richiesti siano più gravosi di quelli prescritti dai capitolati e tali, quindi, da richiedere la corresponsione di un particolare compenso, essa, prima di dar corso alla loro esecuzione, deve presentare le proprie riserve tramite nota scritta indirizzata al direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM.

2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la FEM ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non sono accolte richieste postume e che le eventuali riserve s'intendono prive di qualsiasi efficacia.

ART. 16

(Subappalto e cessione del contratto)

1. L'IMPRESA è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura ed i servizi oggetto del presente contratto di appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del d.lgs. 163/2006.

2. L'IMPRESA ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta che intende subappaltare le seguenti prestazioni contrattuali:

3. L'importo complessivo dei servizi subappaltati deve comunque rimanere contenuto entro il limite di legge, ossia entro il 30 % dell'importo complessivo del contratto. Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabilite dall'articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e delle altre norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di subappalto.

Art. 17

(Verifica di conformità e certificato di verifica di conformità)

1. Il CSA, sottoscritto dall'IMPRESA e a cui si rinvia, disciplina specificamente le modalità di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e l'emissione del relativo certificato oltreché le modalità di riconsegna degli immobili alla FEM.

ART. 18

(Assunzione di responsabilità degli impianti)

FONDAZIONE EDMUND MACH

Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)

Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

1. L'IMPRESA assume il ruolo di Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione di tutti gli impianti termici, ai sensi dell'art. 31, della legge 10/91 e dell'art. 1, comma 1, lettera o) del DPR 412/1993 (per tutti gli edifici oggetto del servizio). Si intendono pertanto a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri indicati dal DPR 412/93, dal DPR 74/2013 nonché agli articoli specifici del DPR 551/99, del d.lgs. 192/2005 e del d.lgs. 152/2006. Per Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o) del DPR 412/1993 si intende *"... la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici"*.

2. Per il conseguimento di quanto previsto dal DPR 412/93 e dal DPR 74/2013 il Terzo Responsabile ha la responsabilità e la competenza operativa sugli interi impianti termici e non sulle sole centrali termiche.

3. Il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti termici ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza. Il Terzo Responsabile deve rapportarsi con la FEM fornendo costante informazione sull'andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici con le modalità di monitoraggio previste dal CSA nonché con le eventuali altre modalità da concordare con la FEM. L'IMPRESA, in quanto Terzo Responsabile, assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere alla FEM, a persone o cose, inoltre, in virtù di tale incarico diventa a tutti gli effetti soggetto sanzionabile ai sensi dell'art. 34 della legge 10/91 e dalla restante normativa vigente. Inoltre è tenuto a rispondere di qualsiasi contravvenzione eventualmente elevata dalle competenti autorità per non regolare conduzione dell'impianto.

4. L'IMPRESA assume il ruolo di Gestore dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, ai sensi dell'art. 268, comma 1 lettera n) del d.lgs. 152/2006, per l'impianto termico a servizio della rete di teleriscaldamento. Per Gestore, ai sensi del citato art. 268, comma 1 lettera n) del d.lgs. 152/2006, si intende: *"qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi"*.

5. L'IMPRESA, in qualità di gestore dell'impianto di teleriscaldamento, è tenuta a comunicare il proprio subentro nell'attività di gestione, manutenzione e conduzione alla Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA) curando tempestivamente l'adempimento di tutti gli oneri conseguenti al presente contratto d'appalto con particolare riferimento a quelli prescritti nei provvedimenti autorizzativi dell'APPA.

6. L'IMPRESA, in qualità di Terzo Responsabile e Gestore, si assume la responsabilità e l'onere per eventuali sanzioni comminate per la mancata ottemperanza alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente e connesse a tali ruoli.

ART. 19

(Responsabilità per danni)

1. L'IMPRESA solleva la FEM da ogni eventuale responsabilità civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere può dunque derivare a carico della FEM, oltre al pagamento del

FONDAZIONE EDMUND MACH

Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)

Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

corrispettivo contrattuale.

2. L'IMPRESA è responsabile dei danni che dovesse arrecare a beni mobili, immobili nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'esecuzione del contratto, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. L'IMPRESA è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi. Si applicano gli articoli 165 (*Sinistri alle persone e danni*) e 166 (*Danni cagionati da forza maggiore*) del DPR 207/2010.

3. L'IMPRESA è inoltre responsabile dei danni cagionati alla FEM a causa del mancato funzionamento degli impianti (in particolare quello che alimenta la rete di teleriscaldamento a San Michele all'Adige) per cause imputabili all'IMPRESA stessa (es. maggiore costo di riscaldamento dovuti all'utilizzo dei generatori a metano, perdita della possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali stabilite a favore del teleriscaldamento alimentato a biomassa, mancata possibilità di vendere eventuali titoli di efficienza energetica, ecc.).

ART. 20

(Penali, risoluzione recesso ed esecuzione in danno)

1. Il CSA, sottoscritto dall'IMPRESA e a cui si rinvia, disciplina specificamente le penali, i casi di risoluzione, di recesso unilaterale esercitabile da parte di FEM e i casi di esecuzione in danno.

ART. 21

(Legge applicabile, definizione delle controversie e Foro competente)

1. Per quanto non disposto dal presente contratto d'appalto e dalla documentazione di gara trova applicazione il d.lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010.

2. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto d'appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno possibilmente definite in via bonaria.

3. Il ricorso all'arbitrato può avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.

4. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

ART. 22

(Spese contrattuali, rimborso delle spese per le pubblicazioni e oneri fiscali)

1. L'imposta di bollo (pari ad Euro 16,00 - sedici/00 - ogni 100 righe di contratto) e gli oneri per l'apposizione timbro postale per la data certa (pari ad Euro 0,70) relativi al presente contratto d'appalto sono in capo all'IMPRESA.

2. Ai sensi dell'art. 66, comma 7-*bis* del Codice dei contratti, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici - degli avvisi, del bando e delle informazioni di cui all'allegato IX A del Codice dei contratti (pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione) sono rimborsate dall'operatore economico aggiudicatario. L'importo di tali spese di pubblicazione è stimato in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) al netto degli oneri fiscali.

3. L'I.V.A. sul corrispettivo grava sulla FEM, destinataria della fornitura.

ART. 23

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali dei quali verranno a conoscenza in relazione alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto e si obbligano ad utilizzarli esclusivamente a tal scopo. Le IMPRESE garantiscono l'assoluta riservatezza in relazione a tutte le informazioni, riguardanti la FEM, il suo personale e le sue

FONDAZIONE EDMUND MACH

Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)

Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227

attività, di cui venisse a conoscenza in conseguenza dell'instaurazione di ogni rapporto contrattuale.

Redatto in duplice originale. Letto, accettato e sottoscritto.

Luogo e data, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- _____ -

Per accettazione espressa, dopo attenta rilettura, delle prescrizioni di cui agli articoli 2 (*Durata e opzione di proroga del contratto*), 3 (*Corrispettivo e modalità di pagamento*), 4 (*Revisione prezzi – rideterminazione della tariffa euro/MWh*), 5 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*), 12 (*Avvio dell'esecuzione del contratto*), 13 (*Varianti*), 14 (*Riserva di future adesioni*), 15 (*Eccezioni dell'IMPRESA*), 16 (*Subappalto e cessione del contratto*), 18 (*Assunzione di responsabilità degli impianti*), 19 (*Responsabilità per danni*), 20 (*Penali, risoluzione recesso ed esecuzione in danno*) e 21 (*Legge applicabile, definizione delle controversie e Foro competente*) del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 del C.C..

Luogo e data, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- _____ -

Luogo e data, _____

FONDAZIONE EDMUND MACH

- _____ -